

# Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

# **REGOLAMENTO CONGRESSI**

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Approvato con Delibera di Consiglio 8 del 21.01.2010

Via Po, 22 00198 Roma www.conaf.it protocollo@conafpec.it

Serviziosegreteria@conaf.it

# **Sommario**

ART. 1 - INDIZIONE DEL CONGRESSO	3
ART. 2- DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO	4
ART. 3 - TITOLO DEL CONGRESSO E SUE FINALITA'	4
ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEI LAVORI CONGRESSUALI	4
ART. 5 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI	4
ART. 6 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI	5
ART. 7 - VOTAZIONI	5
ART. 8 - PRESIDENZA DEL CONGRESSO, DELL'ASSEMBLEA E DELLE SESSIONI DI LAVORO	5
ART. 9 - COMITATO ORGANIZZATORE	6
ART: 10 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO	6
ART. 11 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA	6
ART. 12 - COMITATO D'ACCOGLIENZA	7
ART. 13 - PATROCINI	7
ART. 14 - FINANZIAMENTO DEL CONGRESSO	
ART. 15 - ATTI DEL CONGRESSO	8
ART 16 - ENTRATA IN VICORE	Q

# IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI,

<u>Visto</u> il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

<u>Vista</u> la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

<u>Vista</u> la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

<u>Visto</u> l'art. il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

<u>Visto</u> il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169;

Vista la legge n-.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

<u>Visto</u> il Regolamento generale del Consiglio approvato con delibera .... del 21 gennaio 2010 al quale si rimanda, inoltre, per le definizioni ed acronimi utilizzati nel presente regolamento ;

<u>Ritenuto</u> l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei Congressi del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali al fine di razionalizzare l'attività;

**Adotta** Il seguente Regolamento

# ART. 1 - INDIZIONE DEL CONGRESSO

Ogni anno è indetto dal CONAF il Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

L'Organizzazione del Congresso è a cura del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che vi provvede d'intesa con la Federazione Regionale e gli Ordini provinciali di riferimento secondo il piano quinquennale dei congressi, approvato all'inizio del mandato .

# ART. 2- DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Ogni anno il Congresso si svolge nella provincia scelta dal Consiglio su proposta della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nella Regione di riferimento secondo il piano dei Congressi

Il piano dei lavori di massima di ogni singolo congresso è predisposto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento.

# ART. 3 - TITOLO DEL CONGRESSO E SUE FINALITA'

Il titolo del Congresso è scelto dal Consiglio. La tesi e le tesi congressuali sono scelti dal Consiglio sentita la Conferenza permanente dei Presidenti di Federazione e l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali in relazione ai temi di maggiore interesse per la professione.

Il titolo del Congresso e le tesi congressuali debbono essere stabiliti almeno quattro mesi prima della data di svolgimento del Congresso.

I lavori congressuali, attraverso la discussione delle tesi esposte nelle relazioni ufficiali e l'approvazione del documento finale, mirano a definire alcuni indirizzi da sottoporre al Consiglio per orientarne l'azione di promozione e tutela della categoria.

#### ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEI LAVORI CONGRESSUALI

I lavori si svolgono secondo un calendario predisposto nei termini dell'art.2, salvo le variazioni che potranno essere decise dall'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 8.

Durante le sessioni dei gruppi di lavoro saranno ammessi interventi dei partecipanti e richieste di chiarimento su argomenti trattati; le richieste d'intervento devono essere presentate tramite memorie o relazioni scritte all'Ufficio di Presidenza del Congresso e per conoscenza in copia all'Ordine di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dall'inizio congresso.

Le memorie o relazioni scritte non potranno superare le quattro cartelle dattiloscritte e dovranno essere inviate alla segreteria del Consiglio su formato elettronico, formato PDF (documento redatto con Windows, carattere Times New Roman 12 punti interlinea singola).

Le memorie o le relazioni valutate positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico del Congresso saranno consegnate ai delegati ed ai partecipanti al Congresso.

E' previsto un programma specifico per gli accompagnatori dei congressisti.

#### ART. 5 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI

Al Congresso partecipano di diritto:

- a) gli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con i propri delegati, secondo quanto specificato dal successivo art. 6;
- b) i componenti del Consiglio Nazionale.

Al Congresso possono altresì partecipare:

- c) gli iscritti all'Albo;
- d) i relatori, le autorità, i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni invitati dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

#### ART. 6 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

In seno al Congresso è costituita l'Assemblea dei Delegati composta dai Consiglieri delegati degli Ordini Provinciali in numero massimo proporzionale al numero di iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento:

- uno fino a 100 iscritti;
- due da 101 a 399 iscritti,
- tre da 400 fino a 599 iscritti;
- quattro oltre i 599 iscritti.

Le deleghe devono essere comprovate da una dichiarazione a firma del Presidente dell'Ordine di appartenenza.

#### ART. 7 - VOTAZIONI

Il diritto di voto spetta ai delegati di ciascun Ordine.

Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari, sempre che tali voti nel complesso superino la metà del totale dei voti esprimibili dai partecipanti dell'assemblea.

Nel caso in cui i voti espressi, favorevoli o contrari, non superino la metà dei voti esprimibili dai partecipanti all'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza dichiara il mancato esito della votazione.

# ART. 8 - PRESIDENZA DEL CONGRESSO, DELL'ASSEMBLEA E DELLE SESSIONI DI LAVORO

Il Congresso e l'Assemblea dei Delegati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali coadiuvati dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Presidente Coordinatore della Conferenza permanente tra CONAF e Federazioni Regionali e dal Presidente della Federazione della Regione ospitante. Le sessioni di lavoro sono presiedute dai Consiglieri Nazionali Coordinatori dei Dipartimenti del CONAF interessati dalle tesi congressuali coadiuvati dai Presidenti delle Federazione Regionali designati dalla Conferenza permanente Conaf-Federazioni. All'Ufficio di Coordinamento delle sessioni di lavoro potranno essere chiamati i Presidi di Facoltà di Agraria o loro delegati nonché giornalisti specializzati nelle materie delle tesi congressuali. I Presidenti delle sessioni di lavoro produrranno al termine dei propri lavori un documento di sintesi

all'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Coordinamento delle sessioni di lavoro definiscono il documento finale da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Delegati.

L'Ufficio di Presidenza sovrintende alle discussioni congressuali con facoltà insindacabile di fissare i tempi e le modalità degli interventi, nel rispetto del quadro generale e dei tempi di svolgimento dei lavori, ed ha la responsabilità delle operazioni di voto del documento finale con facoltà di designare gli scrutatori da scegliere tra i delegati presenti in sala.

# **ART. 9 - COMITATO ORGANIZZATORE**

Il Comitato organizzatore di ogni Congresso è così costituito:

- ❖ Coordinatore del Servizio di Comunicazione, con funzioni di Presidente;
- Consigliere Segretario del CONAF in qualità di Coordinatore Segreteria organizzativa;
- Presidente della Federazione Regionale ospitante;
- Un Consigliere Nazionale designato dal Consiglio.

# **ART: 10 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico-Scientifico di ogni Congresso è così costituito:

- Presidente CONAF;
- ❖ Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria;
- ❖ Preside o i Presidi della/e Facoltà di Agraria della Regione ospitante o loro delegati;
- Consiglieri Coordinatori dei Dipartimenti interessati ai temi congressuali.

# ART. 11 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Segreteria organizzativa di ogni Congresso è così costituita:

- Consigliere Segretario del CONAF con funzioni di coordinatore della segreteria organizzativa;
- Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria;
- ❖ Addetto al servizio di comunicazione della segreteria;
- Ufficio stampa CONAF;
- Direttore responsabile della rivista ufficiale della categoria;

# ART. 12 - COMITATO D'ACCOGLIENZA

Il Comitato d'Accoglienza di ogni Congresso è organizzato dalla Federazione Regionale ospitante.

# **ART. 13 - PATROCINI**

Per ogni Congresso è richiesto il patrocinio almeno a:

- Presidente della Repubblica;
- Senato della Repubblica.
- Camera dei Deputati.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Ministero della Giustizia.
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- ❖ Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- ❖ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Ministero degli Esteri.
- Ministero della Salute.
- Ministero delle Pari Opportunità.
- Ministero dei Beni culturali.
- Parlamento Europeo.
- Commissione Europea.
- Regione ospitante.
- Prefettura della provincia ospitante.
- Provincia ospitante.
- Comune ospitante.

Per ciascun Congresso potrà essere richiesto il patrocinio anche ad altri Ministeri o Enti Pubblici in relazione all'attinenza con i temi congressuali prescelti .

# ART. 14 - FINANZIAMENTO DEL CONGRESSO

Il Congresso è finanziato dal Conaf, dagli Ordini provinciali attraverso la partecipazione dei delegati, dagli iscritti partecipanti e da eventuali sponsorizzazioni, attraverso un progetto di sponsorizzazione approvato dal Consiglio e secondo le norme vigenti per gli enti pubblici non economici.

Le quote degli Ordini, quelle di partecipazione dei Delegati e degli iscritti agli Albi, nonché degli accompagnatori, sono definite in relazione ai costi previsti e dovranno essere rese note mediante

specifica circolare informativa agli Ordini provinciali entro il 30 ottobre dell'anno precedente. Viene altresì prevista la pubblicazione delle quote di partecipazione sullo spazio web dedicato e sulla rivista ufficiale. Le iscrizioni per i delegati dovranno essere perfezionate mediante il versamento della quota entro due mesi dall'inizio del congresso, mentre le iscrizioni per gli iscritti agli Albi professionali non delegati dovranno essere perfezionati entro un mese dall'inizio del congresso.

# **ART. 15 - ATTI DEL CONGRESSO**

Gli atti del Congresso sono raccolti in una collana in formato digitale o cartaceo e pubblicati.

# **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it o www.agronomi.it.

In sede di prima applicazione le quote a carico degli Ordini e degli iscritti partecipanti saranno stabilite entro il 20 Marzo 2010 e comunicate entro il 30 Marzo 2010.

Roma, 21 Gennaio 2010

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Agr. Riccardo Pisanti

Dott. Agr. Andrea Sisti